

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

(29^ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BATTISTA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio della discussione:

« Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (1104) (D'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 271, 272
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	271, 272
PELIZZO	272
ROSA, relatore	272

Discussione e approvazione:

« Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare » (1193) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	263, 266, 269, 271
BURTULO	267
CARUCCI	266
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	266, 267, 271
PELIZZO	271
ROSA, f.f. relatore	264, 266, 271
TANUCCI NANNINI	267, 271

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Battista, Bera, Bernardinetti, Burtulo, Oliva, Carucci, Cippellini, Caron, Baldina Di Vittorio Berti, Pelizzo, Rosa, Sema e Tanucci Nannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Berthet è sostituito dal senatore De Zan ed il senatore Donati è sostituito dal senatore Spigaroli.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

BURTULO, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente della Aeronautica militare » (1193) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in

servizio permanente dell'Aeronautica militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore impossibilitato, per motivi di salute, ad intervenire ai nostri lavori, si è dichiarato disposto a riferire sul provvedimento il senatore Rosa.

R O S A, *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione ha una indubbia importanza, in quanto riordina i ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare. L'importanza del provvedimento deriva dal fatto che la materia interessa tutta una benemerita categoria e non già un numero limitato di persone, e che le norme contenute danno un assetto nuovo, anzi, per essere più precisi, direi un assetto definitivo e legale all'organico ed alla carriera dei sottufficiali dell'Arma azzurra, regolarizzando una situazione di fatto esistente, a tutto vantaggio del servizio. Ho detto assetto definitivo e legale, in quanto non di ampliamento vero e proprio è da parlare, ma di assestamento.

Il provvedimento, inoltre, s'impone perchè necessario per la funzionalità tecnico-operativa dell'Arma. Negli ultimi venti anni, infatti, l'Aeronautica militare ha subito una grande evoluzione tecnica e ciò ha comportato maggiori esigenze di servizio e più qualificati compiti per il personale.

Per avere chiaro il quadro delle aumentate esigenze di personale specializzato, tali da assicurare l'efficienza dei mezzi, ritengo opportuno accennare brevemente alla evoluzione del rapporto specialisti-velivolo dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi. Intorno al 1948, l'Aeronautica militare disponeva di aerei residuati di guerra ceduti dagli Alleati, come Spitfire, Mustang P. 51 e pochi vecchi S. 82. Il rapporto specialisti-velivolo (un dato che sta ad indicare il numero di specializzati occorrenti per tenere in efficienza l'aereo e per il volo) all'epoca era di 2,5 specialisti per ogni velivolo.

Nel 1953, con i primi velivoli a reazione, il rapporto specialisti-velivolo sale a 5 specialisti per velivolo. Negli anni 1956-58, con il perfezionamento degli aerei a reazione e

con la messa a punto della rete di difesa radar, il rapporto passa al valore di 7 a 1. Si arriva così al 1963, quando l'entrata in funzione dell'F 104, d'impiego polivalente, fa salire il rapporto specialisti-velivolo a 12 a 1.

C'è da dire che parallelamente all'aumento del numero di persone per velivolo, aumentano anche le esigenze di specializzazione e di qualificazione del personale in quanto la scienza e la tecnica hanno prodotto mezzi aerei più complessi, dotati di strumenti e di sistemi, specie elettronici, per la navigazione, il tiro e il funzionamento del motore più complessi e più perfezionati. Sicchè dal 1948 ad oggi l'Aeronautica militare ha avuto un notevole sviluppo dei propri mezzi, che ha comportato maggiori compiti per adeguare le infrastrutture e per assicurare e soddisfare tutte le esigenze derivanti dal traffico aereo anche civile. Infine, sia consentito aggiungere che, attualmente, ogni velivolo richiede 16-18 ore di lavoro a terra per ogni ora di volo.

Le documentate, aumentate esigenze numeriche e qualitative di specialisti avrebbero dovuto comportare un adeguamento degli organici dei sottufficiali specialisti che, invece, dal 1957 sono rimasti fermi al numero di 15.000, come disposto dalla legge 3 gennaio 1957, n. 1. La stessa legge, peraltro, autorizzava sino al 1960 alcune promozioni in soprannumero, con riassorbimento delle eccedenze a partire dal 1961. Quest'ultima condizione portava come conseguenza il blocco delle promozioni dal 1960 al 1964 nei gradi di maresciallo e una drastica riduzione delle promozioni da sergente a sergente maggiore.

Successivamente, per uscire da tale stranissima situazione, e in conseguenza della valutazione dell'inadeguatezza degli organici, il Parlamento approvò la legge 10 giugno 1964, n. 447, che confermava il numero degli organici a 15.000, mentre diluiva nel tempo il riassorbimento delle eccedenze.

In un tempo successivo, di fronte alla scarsa efficacia del suddetto provvedimento nel soddisfare le esigenze funzionali della Aeronautica militare, nel mentre cresceva la necessità di specialisti per garantire lo svolgimento del servizio, con legge 14 marzo

1968, n. 272, furono autorizzate altre promozioni in soprannumero nel limite di 650 annue, precisamente per gli anni 1968, 1969 e 1970. Si sono venute a creare, così, nuove eccedenze che, stando alla citata legge, dovrebbero essere assorbite a partire dal 1971 mediante l'utilizzazione della metà delle vacanze derivanti da qualsiasi causa.

Come si vede, abbiamo avuto, sino ad oggi, una serie di leggi che non hanno sanato le carenze che ancora si lamentano.

Qual è la situazione al momento attuale? Per effetto dei posti soprannumerari autorizzati sinora, nell'anno in corso si viene ad avere una forza effettiva di 22.000 sottufficiali in servizio permanente. L'organico, però, è fermo ai 15.000 sottufficiali della legge del 1957, cui si aggiungono 7.000 soprannumerari che portano al menzionato numero di 22.000. Tale forza, pur avvicinandosi sensibilmente alle esigenze numeriche di sottufficiali in servizio permanente, non riesce a soddisfare il fabbisogno organico dell'Aeronautica militare, nè le legittime aspettative di carriera del personale.

L'attuale organico di 15.000 unità è così ripartito: aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe 2.300; marescialli di seconda classe 2.800; marescialli di terza classe 3.300; sergenti maggiori 6.600. Per effetto delle promozioni soprannumerarie autorizzate dalle diverse leggi, si è venuto a determinare un sovrappopolamento nei gradi più elevati ed un forte rallentamento di carriera agli altri livelli, con la conseguenza che a molti è preclusa la possibilità di pervenire al massimo grado prima del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento in congedo. In pratica, con l'attuale organico, i sergenti restano bloccati nel grado oltre 12-13 anni, inconveniente che si ripete anche per le successive promozioni negli altri gradi intermedi. È di tutta evidenza la sperequazione che si viene a determinare nei confronti dei sottufficiali delle altre Forze armate, che permangono nel grado quattro-cinque anni.

Il disegno di legge proposto all'approvazione della Commissione difesa del Senato vuole risolvere radicalmente l'attuale situazione, divenuta ormai insostenibile, adeguando

l'organico dei sottufficiali in servizio permanente alle effettive esigenze dell'Aeronautica militare. Il disegno di legge prevede: aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe 3.900, marescialli di seconda classe 4.200, marescialli di terza classe 4.400, sergenti maggiori 12.000.

Al fondo del provvedimento, onorevoli colleghi, vi è il motivo importante, che ritengo sia da noi tutti condiviso, di risolvere l'attuale situazione dell'organico dei sottufficiali in maniera radicale e chiara, correggendo e raddrizzando l'attuale situazione che si presenta non organicamente definita, essendovi un rilevantissimo numero di soprannumerari, pari al 50 per cento dell'organico. Pertanto, considerato che al 1970 la forza effettivamente in servizio (cioè organico più soprannumerari autorizzati) è di circa 22.000 unità, il disegno di legge propone l'aumento dell'organico a 24.500 sottufficiali specialisti, numero da raggiungersi gradualmente nell'arco di tre anni, dal 1970 al 1972. Vengono, pertanto, assorbiti subito tutti i soprannumerari, eliminandosi così una situazione incresciosa e anomala, con un aumento nel triennio di appena 2.500 unità.

Il provvedimento assicura, inoltre, a tutti i sottufficiali di ogni grado un regolare sviluppo di carriera e, al tempo stesso, conferisce alla categoria quella organicità di struttura che è indispensabile per creare le più favorevoli condizioni di funzionalità e di impiego del personale. È importante considerare, infatti, che gli incrementi che si hanno nei vari gradi portano al giusto beneficio di far transitare in carriera il personale selezionato dalla ferma volontaria e dalla rafferma, cioè i sergenti, dopo un ragionevole periodo di tempo intorno agli 8 anni, invece degli attuali 12-13 anni.

Per esaminare brevemente gli articoli, debbo dire che il primo riordina i ruoli, raggruppandoli in ruolo naviganti e ruolo specialisti. Sono stati assorbiti dal ruolo specialisti, pertanto, gli appartenenti al GARAT (Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici) ed al ruolo servizi. Dopo aver definito i nuovi ruoli, l'articolo demanda alla determinazione ministeriale il compito di ripartire il ruolo specialisti in categorie e specialità.

L'articolo 2 contiene disposizioni per la iscrizione nel ruolo unico degli specialisti degli appartenenti ai suddetti ruoli del Genio aeronautico e dei servizi. Gli articoli 3, 4 e 5 provvedono a determinare il nuovo organico in 24.500 unità, graduando in tre anni il raggiungimento di tale numero. L'articolo 6, per fronteggiare la critica situazione che si viene a determinare nel settore del personale navigante a motivo dell'esodo dei piloti, eleva il limite di età dei sottufficiali piloti da 51 a 53 anni. È noto a tutti il gravissimo problema della continua « fuga » dei piloti dalle attività militari a quelle civili: proprio per risolverlo...

G U A D A L U P I, sottosegretario di Stato per la difesa. ... o meglio: per tentare di risolverlo!

R O S A, *f.f. relatore*. ... si è ritenuto, come ho detto, di elevare da 51 a 53 anni il limite di età.

L'articolo 7 stabilisce la data del 1° luglio 1970 come inizio degli effetti del disegno di legge. L'articolo 8 riduce la forza organica dei sergenti per il 1970 di 1.350 unità. Lo scopo è di contenere l'aumento della spesa. L'articolo 9 ripartisce la spesa nei tre esercizi finanziari dal 1970 al 1972, provvedendo a fronteggiarla, per il 1970, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Onorevoli colleghi, vorrei proprio che la mia relazione non fosse stata lacunosa. Ho esposto come ho potuto, ma con piena convinzione, i motivi che giustificano il provvedimento e ritengo valida la sua impostazione. L'assolvimento dei compiti di difesa dei cieli della Patria e le tante attività civili che svolge l'Aeronautica militare per la sicurezza e la pace del Paese richiedono un servizio adeguato ed efficiente e postulano, quindi, l'approvazione del disegno di legge n. 1193.

Concludo, pertanto, onorevoli colleghi, esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, con il cordiale invito a non volergli far mancare il vostro autorevole assenso.

P R E S I D E N T E. La sua relazione, senatore Rosa, non è stata lacunosa, ma chiara e precisa. La ringrazio.

C A R U C C I. Signor Presidente, mi auguro che con questo provvedimento si ponga fine alla serie delle diverse leggine presentate nel tempo, su tale materia, dato che nel titolo del disegno di legge in discussione si parla di riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente della Aeronautica militare.

Dalla chiara relazione del senatore Rosa abbiamo compreso il senso e il fine del provvedimento; però, ai 24.500 sottufficiali dello organico in esso previsti credo che bisogna aggiungere anche i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, del quale entrano a far parte sottufficiali che dovrebbero andare in congedo. Si tratta di sottufficiali che hanno raggiunto i limiti di età e che dovrebbero andare in pensione, ma che sono trattenuti per esigenze di ufficio. In proposito vorrei avere qualche chiarimento.

R O S A, *f.f. relatore*. Non sono specialisti.

C A R U C C I. Inoltre, in occasione della presentazione di questo disegno di legge, dobbiamo lamentare non dico l'assoluta negligenza, ma almeno una certa ristrettezza da parte del Governo e dello Stato maggiore nel tenere informata la Commissione difesa e il Parlamento sulla situazione in generale degli organici degli ufficiali e dei sottufficiali. Solo attraverso questo disegno di legge veniamo, infatti, a conoscenza della necessità di un ampliamento dell'organico dei sottufficiali dell'Aeronautica militare. Noi abbiamo, infatti, sempre affermato la necessità della revisione degli organici degli ufficiali e dei sottufficiali, ma non siamo mai stati informati circa il modo in cui questi ruoli dovevano essere riordinati. Io vorrei che il Ministero della difesa ci facesse sapere quali sono i problemi più urgenti da affrontare, nell'interesse delle Forze armate.

Comunque, annuncio che il nostro voto sul disegno di legge in discussione sarà favorevole.

BURTULO. Vorrei semplicemente un chiarimento in ordine all'articolo 8 del disegno di legge, ove è prevista la riduzione di 1.350 unità della forza organica dei sergenti dell'Aeronautica militare, fissata per il 1970. A me sembra di capire che questa non sia una riduzione effettiva, ma consegua il fatto che un numero notevole degli attuali sergenti avranno la possibilità di essere promossi sergenti maggiori. Se effettivamente, invece, si riducesse di 1.300 unità lo organico dei sergenti, potremmo, sì, attuare una economia di spesa, ma verremmo a ridurre proprio alla base l'afflusso di questi elementi. Tenendo anche conto del fatto che parecchi degli specialisti (non parliamo di quelli del ruolo naviganti!) dopo aver svolto una parte della carriera si dimettono per andare a lavorare nelle compagnie aeree civili, non vorrei veder ridotto il numero di coloro che accedono all'Aeronautica militare e provvedono al disimpegno dei vari servizi.

TANUCCI NANNINI. Concorro con quanto ha detto il collega Rosa nella sua chiarissima relazione.

Circa quello che ha detto il collega della sinistra, senatore Carucci, voglio credere che, se lo Stato maggiore dell'Aeronautica non ha comunicato niente alla Commissione difesa del Senato, abbia però sicuramente informato il Ministero della difesa circa le necessità e i bisogni del personale.

Non ritengo, quindi, che ci sia stata una deficienza d'informazione in questo campo.

GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa. Innanzitutto mi permetto di felicitarmi con il senatore Rosa per la serietà ed efficacia con la quale ha sostituito il relatore, presentando alla Commissione una relazione ampia ed esauriente, che non ha certo bisogno di alcuna integrazione da parte del rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Burtulo in ordine all'articolo 8, devo dire che si tratta di una misura adottata in modo che la gradualizzazione del piano di riordinamento, tenuto conto dei tempi tecnici e delle esigenze dei ruoli, possa portare in un triennio alla normalizza-

zione. Praticamente, se sono giuste le preoccupazioni del senatore Burtulo per quel che concerne la fase d'ingresso in carriera, è altrettanto vero che la riduzione alla base corrisponde ad un aumento notevolissimo al vertice. L'importante è dare alla carriera uno sviluppo organico e moderno.

Da questo punto di vista, quindi, il provvedimento ha una ragion d'essere, perchè è posto nel quadro di un graduale piano di normalizzazione dei ruoli, che riduce di 1.350 unità la forza organica dei sergenti, fissata nello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1970, e prevede un'ulteriore diminuzione di 1.000 unità negli anni 1971 e 1972, proprio per dar luogo a questo riassetto di carriera.

BURTULO. Io mi preoccupavo che ci fosse una riduzione dei concorsi.

GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa. No. È da tener presente che in questi ultimi anni, per effetto di un ulteriore ammodernamento tecnologico dei vari stabilimenti ed opifici, l'Aeronautica ha avuto un notevole sviluppo dei reparti e dei servizi dislocati nelle diverse basi aeree, alcune delle quali sono state già visitate dalla Commissione difesa in tempi passati e per le quali si potranno eventualmente riproporre altre visite. A tale riguardo dico subito al senatore Carucci che, quando la Commissione dovesse ritenere utile un viaggio di studio su questi problemi specifici, noi del Ministero della difesa saremo felicissimi di metterci a disposizione. Da parte nostra c'è tutta la migliore buona volontà.

Vorrei che risultasse chiaro agli onorevoli senatori della Commissione che dal 1948 al 1968 l'Aeronautica, con lo sviluppo notevolissimo dei mezzi e delle infrastrutture di supporto tecnico-logistiche, ha avuto un ampliamento della propria sfera di attività; non ultima tra queste il controllo del traffico aereo, che è estremamente interessante, per non dire pesante, in una situazione di largo movimento aereo. Nella gestione del controllo del traffico aereo, oltre che dell'attività di soccorso, si sono posti già al Ministero della difesa problemi di dimensioni enormi,

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (20 maggio 1970)

che hanno portato a quadruplicare le esigenze di organici e a richiedere una specializzazione e qualificazione sempre più spinta del personale.

Ora, il problema che si è posto al Governo riguarda anche il Parlamento; e dico anche il Parlamento perchè da parte di questa Commissione, come della VII Commissione della Camera dei deputati, venne presentato nel lontano aprile del 1964 un ordine del giorno che impegnava il Governo a predisporre un provvedimento per risolvere la situazione dei sottufficiali dell'Aeronautica militare. In quella circostanza rappresentante del Governo ero io, e riferii all'allora Ministro della difesa l'unanime volontà dei rappresentanti del popolo, dicendo che occorreva venire incontro a tale richiesta in ossequio a criteri di ordine istituzionale e funzionale e di ordine economico e sociale.

Sta di fatto che per ragioni di bilancio non è stato possibile, nello scorcio di questi anni, un aggiustamento dell'organico, ma si è arrivati, invece, a perfezionare un apposito disegno di legge di iniziativa parlamentare, concretatosi nella legge 14 marzo 1968, n. 272. Tale norma, che possiamo definire interlocutoria, aveva una doppia finalità: da un lato risolvere situazioni contingenti e, dall'altro, aprire la strada ad ulteriori adeguamenti e aggiustamenti, i quali consentissero in definitiva di dare una sistemazione a tutto il personale secondo le mutate esigenze dell'Aeronautica. Ecco, quindi, che noi rispettiamo in grande misura le esigenze funzionali e d'istituto ed anche quelle che sono state le giuste preoccupazioni di ordine umano, sociale e politico delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento.

Un'altra questione alla quale vorrei accennare riguarda la critica situazione in cui viene a trovarsi il capacissimo e qualificatissimo personale del ruolo naviganti. È stato giustamente messo in evidenza dal relatore che con la modifica disposta dall'articolo 6 del disegno di legge si tenta in qualche modo di sopperire all'attuale valanga di richieste di dimissioni. Io, che da poco tempo ho assunto la delega per tale settore del Ministero della difesa, debbo dire che è continua la richiesta di esodo particolarmente da par-

te di quel personale che, avendo già completato la propria esperienza tecnica, professionale e militare, è sollecitato dal mondo economico esterno ad inserirsi in altre attività professionali, nelle quali verrebbe naturalmente a godere remunerazioni quadruplicate o quintuplicate, rispetto agli stipendi che attualmente percepisce. Si tratta di un grave problema che noi non pensiamo certo di risolvere in via definitiva con l'elevazione da 51 a 53 anni dei limiti di età; è pur vero, però, che questo sia pur piccolo riconoscimento varrà a dimostrare, dal punto di vista umano e morale, i meriti e le capacità dei sottufficiali in questione, i quali, trovandosi di fronte alla possibilità di rimanere ancora in forza per altri due o tre anni, saranno certamente sollecitati dalla propria coscienza patriottica e dai principi acquisiti quali piloti militari a non lasciare l'Aeronautica militare.

Ringrazio il Presidente e il relatore e confido che il disegno di legge possa trovare immediata, definitiva approvazione da parte del Senato, perchè esso è uno dei provvedimenti maggiormente attesi, dando una sistemazione definitiva ai ruoli dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.

Circa proposte di informazioni, debbo confermare ciò che il Ministro nella sede opportuna ha sempre detto (e non credo vi siano variazioni di umori o di posizioni), per cui, laddove vi fosse un'esplicita richiesta da parte della presidenza della Commissione, esamineremo con la migliore benevolenza qualsiasi problema sia posto per eventuali chiarimenti. Nè vi è certo alcun segreto militare da rispettare in riferimento agli organici militari. Desidero, infine, dare assicurazioni al senatore Burtulo che in questi ultimi anni è notevolmente aumentato il numero dei candidati partecipanti ai concorsi per allievi sottufficiali dell'Arma aeronautica per tutte le specializzazioni. Non entro nel merito delle ragioni di tale aumento, ma intendo accennare soltanto a due di esse: in primo luogo, un abbassamento del livello di occupazione delle grandi aziende industriali del Nord; in secondo luogo, una maggiore diffusione delle tecniche che hanno invaso e pervaso l'Amministrazione della difesa e specialmente il settore dell'Aeronautica militare.

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (20 maggio 1970)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'aeronautica militare sono iscritti nei seguenti ruoli:

ruolo naviganti;
ruolo specialisti.

Il ruolo naviganti è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa muniti del brevetto di pilota.

Il ruolo specialisti è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa che hanno superato appositi corsi tecnico-professionali e sono impiegati nei diversi rami delle attività operative e logistiche dell'aeronautica militare.

I suddetti ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso passaggio di ruolo, salvo nei casi previsti dalla legge.

In relazione all'impiego ed alle esigenze di servizio, i sottufficiali del ruolo specialisti sono ripartiti in categorie e specialità, stabilite con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale si provvede altresì a fissare le modalità per il passaggio dall'una all'altra categoria ».

(È approvato).

Art. 2.

I sottufficiali appartenenti alle diverse categorie del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici, sono iscritti

nell'unico ruolo degli specialisti, conservando la propria anzianità assoluta.

Per i sottufficiali aventi medesima anzianità assoluta, l'iscrizione nel ruolo unico avviene per aliquote successive di cinquanta unità, composte di elementi delle diverse categorie in ragione proporzionale al numero complessivo di essi, arrotondando per eccesso le frazioni di unità sino al completamento dell'aliquota.

In ciascuna delle aliquote di cui al comma precedente, l'ordine di precedenza è determinato con l'osservanza delle norme previste dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal seguente:

« L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare è fissato come segue:

ruolo naviganti:

marescialli di prima classe ed	
aiutanti di battaglia . . .	100
marescialli di seconda classe	110
marescialli di terza classe .	120
sergenti maggiori	170

ruolo specialisti:

marescialli di prima classe ed	
aiutanti di battaglia . . .	3.800
marescialli di seconda classe	4.090
marescialli di terza classe .	4.280
sergenti maggiori	11.830

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio è stabilito in 1.000 unità.

La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma è determinata con la legge di bilancio ».

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (20 maggio 1970)

Art. 4.

L'organico dei sergenti maggiori del ruolo specialisti, stabilito dal precedente articolo 3, sarà raggiunto come segue:

- 10.000 unità dal 1° luglio 1970;
- 11.000 unità dal 1° gennaio 1971;
- 11.830 unità dal 1° gennaio 1972.

(È approvato).

Art. 5.

I posti recati dall'articolo 3 in aumento delle dotazioni organiche dei gradi di maresciallo sono destinati all'assorbimento dei soprannumeri esistenti in detti gradi alla data del 1° luglio 1970.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono considerati posti in aumento quelli risultanti dal raffronto dell'organico di cui all'articolo 3 della presente legge con quello in vigore al 30 giugno 1970, nella ripartizione disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, con la riunione in un unico contingente dei posti previsti per i ruoli servizi, specialisti e assistenti tecnici.

I soprannumeri nel grado di maresciallo di seconda classe che non fosse possibile assorbire in base al precedente comma primo sono eliminati effettuando altrettante promozioni in soprannumero al grado di maresciallo di prima classe. Tali promozioni si conferiscono per metà nel primo anno di applicazione della legge e, per l'altra metà, nell'anno successivo.

In corrispondenza dei soprannumeri esistenti nel grado di maresciallo di prima classe, anche per effetto delle promozioni di cui al precedente terzo comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente.

All'assorbimento di tali soprannumeri si provvede con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificano nel grado di maresciallo di prima classe.

L'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è abrogato.

(È approvato).

Art. 6.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, quale risulta modificata con legge 30 marzo 1965, n. 331, è elevato ad anni 53, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto disposto si applica anche nei confronti dei sottufficiali piloti che, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto il cinquantatreesimo anno di età.

I sottufficiali che raggiungano il 51° anno di età nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere che nei loro confronti sia applicato il predetto limite di età.

(È approvato).

Art. 7.

Salvo quanto disposto dall'articolo 6, la presente legge ha effetto dal 1° luglio 1970.

(È approvato).

Art. 8.

La forza organica dei sergenti dell'aeronautica militare, fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970, è ridotta di 1.350 unità.

(È approvato).

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:

- esercizio finanziario 1970, milioni 235;
- esercizio finanziario 1971, milioni 885;
- esercizio finanziario 1972, milioni 1.130.

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (20 maggio 1970)

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P E L I Z Z O . Prima che la Commissione passi alla votazione del disegno di legge nel complesso, sento il dovere di ricordare la grave sciagura accaduta all'aeroporto di Rivolto, nella quale hanno perso la vita, a bordo di un « vagone volante », quindici specialisti dell'Aeronautica militare. Penso di interpretare il sentimento dell'intera Commissione nell'esprimere all'Aeronautica militare italiana il senso della nostra solidarietà e alle famiglie dei caduti il più profondo cordoglio. Prendo, inoltre, motivo dalla dolorosa sciagura — come è stato rilevato anche dagli ordini del giorno presentati in Parlamento e dai commenti della stampa che si è occupata del gravissimo episodio — per invitare il Governo ad esaminare l'opportunità di porre fuori uso questo tipo di aerei che hanno fatto brillantemente la loro « carriera », ma che sono ormai superati e che rappresentano purtroppo un continuo pericolo per l'incolumità dei nostri aviatori. Leggevo proprio ieri sera che con gli aeromobili anzidetti i piloti non vogliono volare, perchè temono che possa bloccarsi uno dei motori, causa delle disgrazie verificatesi purtroppo con molta frequenza negli ultimi anni.

R O S A , *f. f. relatore*. Sono d'accordo.

T A N U C C I N A N N I N I . Anch'io.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi farò un dovere di informare l'onorevole Ministro della difesa delle espressioni di cordoglio manifestate per l'incidente aviatorio e della richiesta di informazioni sulle circostanze del luttuoso inci-

dente, sulle sue conseguenze e sui problemi ad esso connessi. Faccio riserva, quindi, di ulteriore intervento informativo, non appena il Ministro della difesa sarà in grado di soddisfare l'istanza formulata da codesta Commissione parlamentare.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario anche a nome della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri: « Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (1104)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo, Treu, Oliva, Collella, Verrastro e Colleoni: « Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa ».

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Al fine, anche, di agevolare la speditezza dei lavori della Commissione, il Governo ritiene opportuno di presentare preliminarmente una nuova formulazione dell'articolo unico, allo scopo di non ledere la posizione giuridica degli impiegati che sono stati promossi per concorso nel periodo 1° gennaio 1968-31 maggio 1970. A tal fine, secondo il Governo, si potrebbe stabilire che le promozioni per merito comparativo da conferire in base alla emananda norma siano attribuite con decorrenza 1° giugno 1970, evitando così che i beneficiari vengano a collocarsi nel ruolo prima dei vincitori di concorso.

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (20 maggio 1970)

Il testo dell'articolo unico dovrebbe essere pertanto così modificato:

« I posti di direttore di sezione dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, comunque disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non compresi fra quelli conferibili in base alla legge 18 marzo 1968, n. 276, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza 1° giugno 1970 ai consiglieri di prima classe che alla data del 1° gennaio 1968 avevano compiuto l'anzianità indicata nell'articolo unico, primo comma, della citata legge 18 marzo 1968, n. 276 ».

P E L I Z Z O . Non riesco a comprendere appieno le ragioni per cui la decorrenza debba essere posticipata al 1° giugno 1970. Ad ogni modo, sarebbe forse opportuno rinviare la discussione del disegno di legge per valutare la portata della nuova formulazione proposta dal sottosegretario Guadalupi.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. La ragione consiste nel fatto che entro quella data sarà definita la posizione dei vincitori dei concorsi per esami a direttore di sezione.

Per evitare, inoltre, che nella prossima seduta sia costretto a ripetermi e, nel contempo, per evitare che possa essere data un'interpretazione non consentanea con l'indirizzo legislativo precedente, mi pare opportuno fornire un'ulteriore chiarificazione.

Il Ministero della difesa non ha evidentemente motivo di opposizione, ma vuol venire incontro a questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare, ritenendo peraltro che debba essere formulato come norma di carattere innovativo e non già interpretativo. Questo vorrei che fosse chiaro, in modo che, confidando nel titolo del disegno di legge, non si incorresse nell'errore di ritenere che si tratti di una interpretazione autentica, mentre in realtà si è di fronte ad una norma innovativa.

R O S A , *relatore*. È giusto. La ringrazio per averlo precisato. Rinviemo, allora, la discussione ad un'altra seduta.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI